

Protocollo di intesa tra l'Università di Foggia – Dipartimento di Economia e l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale

Tra

l'Università di Foggia – Dipartimento di Economia, di seguito denominata anche "Università", codice fiscale 9404526071 rappresentata dal rettore prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica presso l'Università via Gramsci 89/90, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 9 ottobre 2022 e del Consiglio di Amministrazione del [REDACTED]

e

l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI, di seguito denominato IFEL - codice fiscale 97413850583, rappresentato dal legale rappresentante p.t., dott. Pierciro Galeone, domiciliato per la carica presso Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26, 00186 – Roma, legittimato alla firma del presente atto

L'Università e IFEL vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

PREMESSO CHE:

- L'Università, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- l'Università, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della definizione e valutazione dei progetti di trasformazione e rigenerazione urbana, anche realizzati con la collaborazione fra soggetti pubblici e privati anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali L'Università intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- IFEL è una fondazione costituita in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (e ss.mm.ii.) e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005, quale ente strumentale che, per conto e nell'interesse di ANCI, garantisce i servizi finalizzati al miglioramento della funzione accertativa dei Comuni nonché ad agevolare i processi telematici di integrazione nella Pubblica Amministrazione;
- IFEL opera come ente di ricerca e formazione attraverso la produzione di studi, analisi e proposte di innovazione normativa atte a soddisfare le istanze dei Comuni e dei cittadini;
- IFEL, nell'interesse proprio, di ANCI e dei Comuni italiani, può stipulare e sviluppare accordi di cooperazione con Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di progetti e servizi di comune interesse e coerenti con le rispettive finalità istituzionali;
- L'Università e IFEL intendono attraverso il presente Protocollo, definire forme e modi di collaborazione nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze specifiche in materia di amministrazione pubblica con particolare riferimento all'economia e finanza pubblica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – finalità

1. L'Università di Foggia IFEL riconoscono l'interesse ad attivare, attraverso separati atti, forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la formazione e la ricerca sul tema dell'amministrazione pubblica con particolare riferimento all'economia e finanza pubblica.

articolo 2 – forme di collaborazione

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: tirocini, dottorati, master.
2. Ciascuna Parte sarà esclusivamente responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alle collaborazioni attuate ai sensi del presente Protocollo.
3. Il presente Protocollo è improduttivo di oneri a carico della Parte, le eventuali attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le Parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

articolo 3 – assicurazione

1. I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.
2. I partecipanti dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e di ospedalizzazione secondo le regole del Paese ospitante. Per specifiche esigenze relative alla copertura assicurativa potranno essere stipulati accordi integrativi.

articolo 4 – soggetti responsabili

1. IFEL individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il dott. Pierciro Galeone. L'Università individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Nicola Faccilongo. È compito dei suddetti responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni attuative di cui all'articolo 3. Entrambi i responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 5 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 6 – proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.

2. Ciò premesso, la produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente Protocollo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Eventuali diritti di brevetazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3.

articolo 7 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 8 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 9 – durata

1. Il presente Protocollo ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 11 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

articolo 12 – privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

articolo 13 – registrazione

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € trentadue (€ 32,00), è stata assolta per intero da L'Università in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Foggia, in quanto si fa carico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 642/72, della parte spettante a un ente parificato allo Stato, quale è IFEL.

articolo 14 – annotazioni

1. Il presente Protocollo è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra L'Università e IFEL.
Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 15 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Istituto per la Finanza e l'Economia	...
Locale	
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26	...
00186 - Roma	...
Tel. +39 06 688161	...
Email: direzione@fondazioneifel.it	...
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26	...

Il presente Protocollo sarà redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005,

Il presente Protocollo è sottoscritto da:

Istituto per la Finanza e
l'Economia Locale -
Fondazione ANCI

Università di Foggia

Il direttore
Pierciro Galeone

Il Rettore
Prof. Pierpaolo Limone

Firma

Firma